

FAQ – CHIARIMENTI SUI BANDI

Risposte ai quesiti più frequenti

Il presente documento raccoglie, in forma generale e anonimizzata, i chiarimenti forniti dal GAL Flaminia Cesano in merito ad alcuni aspetti applicativi dei bandi.

Le FAQ sono suddivise in base al bando di riferimento e non riportano riferimenti ai soggetti che hanno presentato i quesiti.

SRD14 – Azione A

Investimenti produttivi non agricoli nelle aree rurali

1. Per una nuova impresa o per una nuova attività, il codice ATECO corrispondente all'attività oggetto dell'intervento deve essere già attivo al momento della domanda?

Per la partecipazione al bando, le nuove imprese o le nuove attività devono acquisire almeno un codice ATECO corrispondente alle attività sostenute dall'intervento, indicato nella domanda iniziale. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività da avviare e le relative iscrizioni e abilitazioni necessarie devono invece essere ottenute successivamente e comunque prima della presentazione della domanda di pagamento, secondo quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile.

2. Nel caso in cui l'intervento richieda una SCIA e sia previsto anche il pagamento di oneri urbanistici, quando devono essere sostenuti tali oneri?

Al momento della presentazione della domanda di sostegno deve essere presentata la SCIA, indicando i relativi estremi nell'autodichiarazione richiesta. A seguito dell'accoglimento della domanda di sostegno, il beneficiario provvede al pagamento degli eventuali oneri di urbanizzazione e all'avvio dei lavori, dandone successiva comunicazione al Comune competente e al GAL, secondo le modalità previste dal bando.

3. Il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare può essere presentato contestualmente alla SCIA? La categoria catastale A/2 è compatibile con l'attività ricettiva?

Il cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare può essere presentato contestualmente alla SCIA. La compatibilità della categoria catastale A/2 (civile abitazione) con l'attività oggetto di contributo dipende dalla specifica tipologia di attività che si intende avviare e dalla relativa disciplina urbanistica e autorizzativa.

4. Gli interventi relativi a parti comuni dell'edificio possono essere ammessi a rendicontazione?

Nel caso di intervento parziale, qualora parte dell'edificio sia destinata ad altro uso, il computo metrico estimativo deve riguardare esclusivamente le superfici che saranno messe a disposizione per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'intervento. Gli eventuali costi relativi a parti comuni dell'edificio devono essere suddivisi pro quota, in ragione della ripartizione delle superfici per specifica destinazione, secondo il criterio previsto dal bando (ad esempio, in millesimi di volume).

5. Il punteggio previsto per il “nuovo imprenditore” può essere riconosciuto a un’impresa già esistente che avvia per la prima volta un’attività turistico-ricettiva?

No. Il criterio di selezione fa riferimento alla categoria “nuovo imprenditore” e non alla “nuova impresa”. Pertanto, qualora il beneficiario sia già professionalmente attivo, il relativo punteggio non viene attribuito, anche nel caso in cui venga avviata per la prima volta un’attività turistico-ricettiva mediante l’aggiunta del relativo codice ATECO.

SRD14 – Azione C

Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali

1. Nell’ambito di un progetto di ampliamento dell’impianto elettrico, è ammissibile tra le opere edili ed impiantistiche l’acquisto di luci come attrezzature necessarie per l’attività ed affidare la loro installazione ad un elettricista, con fatturazione separata.

La valutazione dipende dalla natura dell’intervento e da come le luci sono configurate e documentate nel progetto. Il punto 5.3.1 del bando ammette le spese per impianti tecnologici, tra cui può rientrare l’ampliamento dell’impianto elettrico. In tal caso occorre verificare, con il tecnico incaricato, la necessità di un progetto e del relativo computo metrico, ai quali l’elettricista dovrà attenersi. Le luci possono costituire voci di prezzario oppure, se necessario, essere oggetto di apposita analisi prezzi.

2. Un’attività con codice ATECO 96.09.04 – Attività di servizi di cura degli animali da compagnia – può essere ammessa al bando in quanto appartenente al macro-gruppo ATECO 96 – Attività di servizi alla persona?

No. La sola appartenenza del codice ATECO al macro-gruppo 96 non è sufficiente a determinare l’ammissibilità. La tipologia progettuale deve rientrare tra quelle previste al punto 5.2 “Tipologia dell’intervento” del bando. In particolare, sono ammessi servizi alla persona che contribuiscano al benessere dei cittadini (ad esempio palestre, centri benessere e centri per la cura psico-fisica e personale) e servizi socio-sanitari, socio-educativi e assistenziali (ad esempio attività di riabilitazione, centri di sostegno scolastico, spazi gioco e nidi domiciliari). L’attività di cura degli animali da compagnia non rientra tra le tipologie indicate e, pertanto, non è ammissibile sulla base del chiarimento fornito.

SRD09 – Azione C

Investimenti non produttivi nelle aree rurali

1. Se l’immobile oggetto dell’intervento non dispone di una particella catastale autonoma al momento della presentazione della domanda, come deve essere indicato nel fascicolo?

Qualora l’immobile oggetto dell’intervento non disponga di una particella catastale autonoma al momento della presentazione della domanda, nel fascicolo può essere indicata la particella catastale riferita alla strada limitrofa o ad altro immobile pubblico pertinente. Resta in ogni caso necessario dimostrare la disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento, anche mediante autodichiarazione, secondo quanto previsto dal bando.

2. Per ottenere il punteggio previsto per gli enti pubblici che partecipano in forma associata, quanti enti devono partecipare al progetto di cooperazione?

Il progetto di cooperazione può essere presentato da almeno due enti pubblici. Ai fini dell'attribuzione del criterio di selezione, deve essere presentato un accordo di cooperazione sottoscritto dalle parti, redatto e approvato nel rispetto della normativa applicabile, contenente gli impegni e i vincoli reciproci, le modalità di gestione del progetto, dell'eventuale contenzioso e i relativi allegati.

3. Come deve essere approvato l'accordo di cooperazione tra enti pubblici?

L'accordo di cooperazione deve essere approvato secondo le disposizioni applicabili agli enti partecipanti, in conformità al D.Lgs. 267/2000 (TUEL), alla legge 241/1990 e alla restante normativa vigente. La modalità concreta di approvazione deve pertanto essere individuata dall'ente in relazione alle proprie competenze e al proprio ordinamento.

4. È disponibile un modello di accordo di cooperazione predisposto dal GAL?

No. Il GAL non mette a disposizione uno specifico modello di accordo di cooperazione. L'accordo dovrà essere predisposto dai soggetti interessati in coerenza con le previsioni del bando e con la normativa applicabile.

5. Un ente pubblico che partecipa a un progetto di cooperazione come partner può partecipare allo stesso bando anche come capofila in un altro progetto?

Sì. La partecipazione a un progetto di cooperazione in qualità di partner non preclude la possibilità di partecipare al medesimo bando in qualità di capofila e beneficiario di un diverso progetto, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal bando.

6. Un ente pubblico può partecipare come partner a più progetti presentati nell'ambito di bandi diversi?

Sì. Un ente pubblico può partecipare, in qualità di partner, a progetti presentati nell'ambito di bandi diversi, nel rispetto delle condizioni previste dai singoli bandi e purché siano garantite la corretta attuazione degli interventi e la disponibilità delle risorse necessarie.

7. Ai fini del criterio relativo all'ampiezza del territorio, come deve essere dimostrato che il progetto interessa almeno tre comuni?

L'attribuzione del punteggio è collegata alle attività sovracomunali previste nell'accordo di cooperazione. Non è quindi necessario che l'intervento fisico sia materialmente localizzato in almeno tre territori comunali, qualora l'accordo documenti attività o modalità di gestione effettivamente sovracomunali coerenti con il criterio previsto dal bando.

8. Gli enti che partecipano a un progetto di cooperazione devono appartenere al territorio del GAL?

Sì. I soggetti pubblici che partecipano al progetto di cooperazione devono appartenere al territorio del GAL, secondo quanto previsto dal bando.

Nota finale

Le presenti FAQ costituiscono chiarimenti di carattere generale e non sostituiscono le disposizioni contenute nei bandi, nei relativi allegati e nella normativa richiamata. In caso di contrasto, prevalgono le disposizioni del bando e della normativa vigente.